SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 549)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **1084**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, le cifre: 8.000, *sono sostituite con la seguente*: 28.000, *e la cifra*: 24.000, *con la seguente*: 84.000.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

TESTO DEL DECRETO-LEGGE (1)

Decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 29 del 1° febbraio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*NOTE*
125	Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive:			Sono soggetti alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 46, sub III), della presente tariffa (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150). Il pagamento della tassa di cui alle lettere *a*), *b*), 2 sub *d*) e 2 sub *f*), deve essere effettuato all'ente concessionario, insieme col canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
	a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni per anno solare	1.000	Ordinario	Le tasse di cui alla lettera *b*) possono essere corrisposte, se il contri-

(1) *Le variazioni introdotte dalla Camera dei deputati sono state riportate a pie' pagina (v. pagg. 4 e 5).*

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*NOTE*
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive:			buente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 2.050 o di lire 1.100 per rata trimestrale per la ricezione in bianco e nero e nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale per la ricezione a colori (art. 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).
	se riguardante apparecchi per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno solare	4.000	Ordinario	
	se riguardante apparecchi per la ricezione anche a colori, per ogni anno solare	8.000 (1)	Ordinario	Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori del domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tariffa.
	c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni, installati sulle autovetture e sugli autoscafi non soggetti a tassa di stazionamento, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:			Ai fini predetti, l'ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusioni è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, con i dati dell'abbonamento, la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni.
	per ogni anno di abbonamento	750	In occasione del pagamento della tassa di circolazione	Si intende per « autoradio » qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radiodiffusioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad autoscafi soggetti a tassa di circolazione.
	d) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali nonchè sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi:			La tassa dovuta per l'autoradio deve essere corrisposta congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni (art. 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235).
	per ogni anno di abbonamento	7.500	1) per gli autoscafi, e le autovetture, come sopra	Quando l'autoradio viene installata su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal mese di installazione dell'apparecchio e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata (art. 3 legge su citata).
	per ogni anno solare		2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario	Resta fermo il disposto dell'art. 8 della stessa legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

(1) *In seguito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tale ammontare è stato sostituito col seguente:* « **28.000** ».

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*NOTE*
	e) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sugli altri autoveicoli indicati nell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:			
	per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento .	4.000	In occasione del pagamento della tassa di circolazione	
	per la ricezione anche a colori, per ogni anno di abbonamento	8.000 (1)		
	f) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive, installati sugli autoscafi e sulle autovetture della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi:			
	per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento . .	12.000	1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra	
	per ogni anno solare		2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario	
	per la ricezione anche a colori per ogni anno di abbonamento	24.000 (2)	1) per gli autoscafi e le autovetture, in occasione del pagamento della tassa di circolazione	
	per ogni anno solare		2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario	

(1) *In seguito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tale ammontare è stato sostituito col seguente*: « **28.000** ».

(2) *In seguito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tale ammontare è stato sostituito col seguente*: « **84.000** ».

Art. 2.

Gli aumenti disposti con il presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.

Coloro che hanno già rinnovato l'abbonamento per l'anno 1977 devono versare la maggior tassa dovuta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, concernenti gli aumenti dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, a meno che non abbiano disdetto l'abbonamento nei termini previsti dai medesimi decreti. L'integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° febbraio 1977 e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato l'abbonamento.

Coloro che non hanno corrisposto l'abbonamento per l'anno 1977 e provvederanno a disdirlo nei termini di cui al precedente comma, sono tenuti a versare i ratei di canone e di tassa di concessione governativa dovuti fino al 28 febbraio 1977, nelle misure stabilite dalle precedenti disposizioni.

Coloro che hanno effettuato il pagamento e abbiano dato disdetta nei termini suindicati possono chiedere il rimborso dei ratei di canone e di tassa sulle concessioni governative, relativi ai mesi successivi al febbraio 1977.

Art. 3.

L'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori ».

Art. 4.

I canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo, si ripartiscono tra gli stessi soggetti e con

le stesse percentuali indicati all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO